



ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE MUSICALE "HYPERCANTUS"

Il giorno 01/07/2021 i sottoscritti soci fondatori:

ALBERTO ANTINORI

nato a ROMA il 20/12/1957 ed ivi residente in Via LUCILIO, 63
codice fiscale: NTNLR757T20H501Y

- **FRANCESCA MUSCI**

nata a FOGGIA il 05/08/1976 ed ivi residente in Via ZARA, 15
codice fiscale: MSCFNC76M45D643Z

- **ALESSANDRO DELLA ZOPPA**

nato a ROMA il 25/04/1972 ed ivi residente in Via Piero Calamandrei, 11
codice fiscale: DLLLSN72D25H501P

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ZINGARINI Stefano

si riuniscono in via Lucilio, 63 – 00136 – Roma alle ore 21,00 e convergono quanto segue:

- 1) Con decorrenza di ogni effetto da oggi 01/07/2021, è costituita l'Associazione Musicale "**HYPERCANTUS**"
- 2) Le spese di costituzione, di ammontare complessivo di € (____), sono imputate al rendiconto del primo anno di attività.
- 3) Il primo anno sociale avrà termine il (30/08/2022)

4) La sede sociale è sita in Via LUCILIO, 63 – 00136 – ROMA

5) L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR. Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo (allegato A).

6) L'Associazione ha per scopo la pratica, la promozione, lo sviluppo, l'insegnamento e la diffusione del canto corale ed individuale inteso in tutte le sue forme, dell'insegnamento della pratica strumentale individuale e di gruppo, con esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

Risulta essere in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986.

7) L'assemblea dei soci fondatori nomina quali componenti del consiglio direttivo ALBERTO ANTINORI, ALESSANDRO DELLA ZOPPA, FRANCESCA MUSCI.

Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente: ALBERTO ANTINORI, Vicepresidente: ALESSANDRO DELLA ZOPPA, Segretario: FRANCESCA MUSCI.

Tutti attestano la mancanza di cause di incompatibilità e accettano la carica.

8) Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti.

9) L'iscrizione all'associazione, subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo e all'assolvimento degli obblighi previsti dallo statuto, comporta il diritto alla partecipazione effettiva alla vita associativa, con esclusione di qualsiasi limite temporaneo.

Roma, 01/07/2021

Firme dei soci fondatori



STATUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE "HYPERCANTUS"

GLI SCOPI

Art. 1

1.1 E' costituita l'Associazione denominata "HYPERCANTUS" artisticamente e legalmente attiva, giusta scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate in ROMA in data 12/07/2021

1.2 L'Associazione "HYPERCANTUS" nasce dall'aggregazione spontanea di individui amanti del canto, della musica, del teatro e dell'arte tutta.

1.3 L'Associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini sociali attraverso le attività che di seguito si riportano:

- A. promuovere, sviluppare, favorire e diffondere il canto corale e la pratica strumentale intesi in tutte le loro forme, quali il canto polifonico a cappella, popolare, folkloristico, sinfonico, da camera e solistico, a voci pari maschili e femminili e voci bianche;
- B. favorire, attraverso l'attività didattica e di formazione musicale corale e strumentale da svolgersi anche in specifici corsi nelle scuole di ogni ordine e grado, la costituzione di gruppi corali e/o strumentali di voci bianche e giovanili;
- C. promuovere contatti e scambi culturali nonché prestazioni concertistiche con altre corali e gruppi musicali sia italiani che stranieri;
- D. aderire a: Associazioni ed Albi di corali e/o ensemble strumentali regionali, nazionali ed internazionali;
- E. praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore del teatro e realizzare spettacoli teatrali;
- F. partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali e/o musicali culturalmente qualificati;
- G. favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
- H. curare e sviluppare lo studio dei dialetti e delle tradizioni popolari con particolare alle culture romanesche e napoletane;
- I. valorizzare il suddetto patrimonio culturale attraverso l'organizzazione di concerti, manifestazioni, concorsi, rassegne e ogni esibizione musicale e spettacolistica in genere, in via autonoma e con il concorso di enti e istituzioni presenti sul territorio;
- J. sollecitare e favorire la crescita culturale e artistica degli associati e, in generale, del pubblico, attraverso iniziative di studio, ricerca, dibattito, formazione e aggiornamento realizzati anche in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, ecc.;
- K. favorire la maggiore conoscenza e integrazione sociale tra gli iscritti, attraverso l'organizzazione di attività artistiche e ricreative;
- L. organizzare convegni, seminari di studi e congressi nel campo della musica di ogni genere, del teatro e delle diverse discipline artistiche;
- M. organizzare e promuovere corsi di canto individuale e corale, corsi propedeutici di strumento per adulti, bambini, portatori di handicap, alunni delle scuole di ogni ordine e grado e appartenenti ad associazioni di ogni tipo;
- N. produrre materiale discografico e video (CD, DVD, piattaforme in streaming...) nonché pubblicazioni e articoli inerenti le attività istituzionali dell'Associazione;
- O. organizzare viaggi di gruppo sia in Italia che all'estero a scopo spettacolistico, ricreativo e/o culturale;
- P. favorire incontri fra soci anche in occasione di festività, ricorrenze o altro.
- Q. promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione;

1.4 In conformità alle finalità istituzionali e in via collaterale ad esse, l'Associazione si propone anche come struttura di supporto per enti locali, istituzioni pubbliche e private, associazioni, società e privati cittadini. Potrà affiliarsi ad organismi culturali cittadini, regionali, nazionali e internazionali, delegando all'occorrenza propri rappresentanti. Potrà, altresì, compiere tutti gli atti di natura patrimoniale e finanziaria necessari al raggiungimento dello scopo sociale.

1.5 Lo scopo sociale, è raggiunto attraverso l'inglobamento di formazioni musicali e teatrali preesistenti con denominazioni specifiche (ensemble vocale "Guido Guinizelli", Coro "Grandi Piccoli", Coro "4Venti", Coro "ICVIRGILIO") o con la creazione di nuove formazioni, con varie denominazioni, di vario organico e tipologia.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Roma, presso l'abitazione del Presidente, in via Lucilio, 63 – 00136 - Roma e può mutare sede legale, al mutare della persona del Presidente eletto o al mutare del suo domicilio, con semplice delibera del Consiglio Direttivo. Può mutare o creare altre sedi secondarie in tutto il territorio della Repubblica con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Art.3

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta su delibera dell'Assemblea straordinaria con voto favorevole dei 4/5 dei soci.

In caso di scioglimento, liquidazione o similari i beni dell'Associazione verranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o a distribuzione non siano imposte da leggi.

I SOCI

Art. 4

ZINGARINI

4.1 I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) soci fondatori o benemeriti;
- b) soci ordinari;
- c) soci sostenitori;

4.2 Possono essere soci tanto persone fisiche che altre associazioni, qualora queste ultime dimostrino di avere finalità istituzionali analoghe a quelle del presente statuto.

4.3 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 5

5.1 Sono **soci fondatori** coloro che hanno effettivamente contribuito alla nascita dell'Associazione e contribuiscono all'organizzazione e allo sviluppo della stessa.

5.2 L'appartenenza all'Associazione comporta per l'associato fondatore maggiorenni il diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 6

6.1 Sono **soci ordinari** (cantori, attori o collaboratori) coloro che abbiano domandato di far parte dell'Associazione, nel corso della sua esistenza, condividendone le finalità ed essendo interessati all'attività della stessa.

6.2 L'adesione all'Associazione comporta per l'associato ordinario maggiorenni il diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 7

7.1 Sono **soci sostenitori** coloro che, maggiorenni, sostengono l'Associazione solo finanziariamente, attraverso il versamento di contributi in denaro o in beni mobili ed immobili.

7.2 L'adesione all'Associazione comporta per l'associato sostenitore l'acquisto del diritto di elettorato attivo solo dopo un anno dall'ammissione nell'Associazione. Nel caso di Enti od Associazioni associati, la partecipazione ed il voto sono riservati al rappresentante legale o suo delegato.

Art. 8

8.1 Tutti i soci (fondatori, ordinari e sostenitori) sono tenuti al pagamento di un contributo annuo volto all'autofinanziamento dell'Associazione, il cui ammontare è stabilito all'inizio di ogni anno sociale dall'Assemblea degli associati con voto favorevole della metà più uno degli associati, su proposta del consiglio Direttivo. Nel caso di Enti od Associazioni la quota annuale è pari a quattro volte quella ordinaria.

8.2 L'appartenenza all'Associazione comporta per tutti i soci (fondatori, ordinari e sostenitori)

- a) il dovere di rispettare ed applicare, senza riserva alcuna, le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali, che si intendono conosciute ed approvate da ogni singolo componente;
- b) il dovere di osservare le deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- c) il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione.

8.3 Tutti i soci (fondatori, ordinari e sostenitori) costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione.

Art. 9

L'ammissione a socio (ordinario e sostenitore) avviene su domanda dell'interessato da presentarsi al Presidente dell'Associazione; sulla domanda decide il Consiglio Direttivo dopo aver accertato l'interesse partecipativo e collaborativo del richiedente. Per i soli soci ordinari, cantori o attori, l'ammissione, con tale specifica qualifica, è subordinata al parere vincolante del Direttore Artistico basato sulle qualità tecnico-canore-artistiche del richiedente.

Art. 10

10.1 La qualifica di socio può essere perduta:

- a) per recesso volontario da comunicarsi mediante lettera indirizzata al Presidente e con preavviso di almeno un mese;
- b) per esclusione deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo qualora il socio:
 - contravvenga agli obblighi derivanti dal presente Statuto e/o dai regolamenti sociali;
 - assuma comportamenti contrari al dovere di collaborazione per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - realizzi, entro o fuori dall'Associazione, azioni ritenute disonorevoli o tali da compromettere il prestigio della stessa o con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - per morosità nel pagamento delle quote per oltre un anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

10.2 Al momento del recesso o dell'esclusione è fatto obbligo al socio di restituire il materiale consegnatogli per l'espletamento delle attività associative: cartelline, raccoglitori, costumi e quant'altro fornito dall'Associazione per le attività svolte.

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 11

Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. il Direttore Artistico

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ZINGARINI Stefano

L'ASSEMBLEA

Art.12

12.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

12.2 L'Assemblea è composta dalla totalità dei soci.

12.3 L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e della relativa relazione del Consiglio Direttivo; qualora intercorrano speciali ragioni la data di convocazione dell'Assemblea potrà essere differita sino al 30 giugno.

12.4 Essa inoltre:

- a) provvede alla elezione del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- d) delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;
- e) delibera sulle modifiche del presente Statuto.
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto previsto dalla legge.

12.5 L'Assemblea si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei soci. Viene comunque convocata dal Presidente.

12.6 La comunicazione di convocazione dell'Assemblea avviene per vie telematica e con pubblicazione sul sito istituzionale "www.hypercantus.it" almeno cinque giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.

12.7 Tutti i soci hanno diritto ad un voto e non possono farsi rappresentare da un altro socio. Non possono partecipare all'Assemblea coloro che non sono in regola con il pagamento della quota associativa.

12.8 L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

12.9 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole dei 4/5 dei soci. Per deliberare le modifiche allo statuto sociale è necessaria la presenza di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti. Per deliberare l'elezione degli organi sociali è sufficiente la maggioranza relativa; in caso di parità di voti nelle elezioni si procederà mediante ballottaggio; il Consiglio Direttivo potrà nominare una Commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni, stabilendo anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.

12.10 Le deliberazioni dell'Assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura, presso la sede dell'Associazione.

12.11 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo che verrà assistito da un Segretario da lui nominato.

Art. 13

L'anno sociale (a parte il primo anno sociale) ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

14.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri, più il Direttore Artistico che ne è membro di diritto. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e può eleggere un Tesoriere. Tutti i membri del Consiglio Direttivo debbono essere soci dell'Associazione e sono eletti dall'Assemblea stessa.

14.2 Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.

14.3 Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni ed i componenti sono rieleggibili.

14.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri, senza formalità.

14.4 Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.5 Le decisioni del Consiglio Direttivo devono risultare da appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, conservati in apposito libro.

14.6 In caso di dimissioni di componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso provvederà alla surroga del dimissionario rispettando la graduatoria dei non eletti all'assemblea elettiva subentrerà il primo dei non eletti.

Art. 15

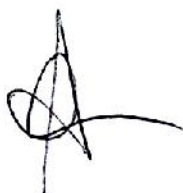
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo esclusivo all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed in particolare, svolge i seguenti compiti:

- a) predispone il programma delle attività dell'Associazione e lo realizza sotto l'aspetto organizzativo;
- b) dà esecuzione alle delibere assunte dall'Assemblea dei soci;
- c) promuove, favorisce ed attua i rapporti con alte Associazioni corali e/o con gli Enti pubblici e privati che intrattengano per qualsiasi ragione e motivo rapporti con l'Associazione;
- d) decide le forme di collaborazione anche con riferimento alle esibizioni dell'Associazione ed in merito al coinvolgimento di artisti in genere;
- e) delibera sull'ammissione dei soci (salvo parere contrario del Direttore Artistico per i soci ordinari, cantori e/o esecutori);
- f) procede, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione del libro soci per onde proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci morosi o indegni, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto;
- g) redige il preventivo ed il consuntivo economico finanziario delle attività, da proporre per l'approvazione all'Assemblea, nonché;
- h) cura gli affari di ordinaria amministrazione;
- i) delibera le quote associative annue;
- j) stabilisce le date delle Assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno;
- k) convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- l) redige i regolamenti per l'attività sociale;
- m) delibera sul trattamento economico e sul rimborso spese spettanti al Direttore artistico e agli artisti che abbiano collaborato con l'Associazione;
- n) adotta tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;
- o) surroga eventuali componenti il Consiglio Direttivo;
- p) cura l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga dell'art. 38 del Codice Civile



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ZINGOLINI Stefano

IL PRESIDENTE

Art. 17

17.1 Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il rappresentante legale in ogni evenienza.

17.2 Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni.

17.3 In caso di particolare urgenza ed eccezionalità, laddove risulti impossibile riunire in tempo utile il Direttivo, il Presidente può adottare in via straordinaria i provvedimenti che ritiene più opportuni, salvo successiva ratifica del Consiglio Direttivo da convocarsi al più presto e comunque non oltre i dieci giorni successivi all'assunzione del provvedimento stesso.

IL VICEPRESIDENTE

Art. 18

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

IL SEGRETARIO

Art. 19

19.1 Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

19.2 Redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea in appositi distinti libri; copia dei verbali deve restare a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura, presso la sede dell'Associazione.

19.3 Redige e tiene aggiornato il libro dei soci.

19.3 Conserva ed archivia la documentazione ufficiale dell'Associazione nonché le partiture dei brani in repertorio.

IL TESORIERE

Art. 20

20.1 Il Tesoriere, ove eletto, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il preventivo ed il consuntivo economico finanziario delle attività dell'Associazione.

20.2 Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

20.3 Sarà cura del Tesoriere esporre, alla fine di ogni anno sociale o quando comunque richiesto, la consistenza del patrimonio sociale, nonché le entrate e spese sostenute nel corso dell'anno.

IL DIRETTORE ARTISTICO

Art. 21

21.1 Il Direttore Artistico viene eletto dall'Assemblea dei soci, è rieleggibile e resta in carica 5 (cinque) anni.

21.2 Il Direttore Artistico presiede alle scelte in campo artistico-didattico competendogli, in via esclusiva, l'aspetto più strettamente tecnico-musicale-teatrale delle attività dell'Associazione, la scelta dei programmi, dei concerti, dei brani e delle opere del repertorio.

21.3 Il Direttore Artistico entra di diritto a far parte del Consiglio Direttivo in funzione di consulente con diritto di voto.

21.4 La carica di Direttore Artistico è compatibile con quella di Presidente.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ANGARIL Stefano



LE ENTRATE

Art. 22

Le entrate proprie della Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali a carico dei soci;
- b) da contributi elargizioni a titolo di liberalità che potranno pervenire da Privati, Enti Pubblici territoriali (Comune, Provincia, Regione) e da organizzazioni regionali e nazionali alle quali l'Associazione eventualmente aderisse;
- c) dagli eventuali avanzi di gestione;
- d) dalle rendite del suo patrimonio;
- e) dalle sottoscrizioni versate dai soci e non;
- f) dai proventi di natura pubblicitaria;
- g) dalle entrate rinvenienti da attività commerciali effettuate in ossequio ai principi e con le modalità descritte nell'articolo 1.3 del presente statuto.

IL PATRIMONIO

Art. 23

23.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili e immobili che le pervengano a qualsiasi titolo;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- c) dagli avanzi netti di gestione.

23.2 Per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione dispone delle risorse elencate nel precedente art. 23.

23.3 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione per le varie tipologie di soci, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'Associazione in conformità ai propri fini istituzionali.

23.4 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alle quote di cui al punto precedente. E comunque facoltà dei soci dell'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

23.5 I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono in ogni caso a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento a fondo di dotazione.

23.6 Le quote associative non sono rivalutabili né trasmissibili a terzi se non per causa di morte.

LITI E CONTROVERSIE

Art. 24

24.1 I soci, comunque nel rispetto delle norme di legge in materia di competenza giudiziaria, si impegnano a non adire vie legali per questioni con l'Associazione.

24.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione e i soci o fra soci per motivi inerenti la vita del sodalizio dovranno essere devolute ad un Collegio di Proviviri.

24.3 Detto Collegio è composto da tre membri nominati di volta in volta e quando necessario, dall'Assemblea, tra persone di specchiata rettitudine, di alta competenza e di ineccepibile moralità anche estranee all'Associazione. Le pronunzie, premessa ogni facoltà di istruttoria e di indagini, sono inappellabili; emesse secondo equità e senza alcuna formalità procedurale.

24.4 La decisione dovrà essere depositata presso la sede dell'Associazione.

NORME FINALI

Art. 25

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non riconosciute.

Copia conforme all'originale

ZINGARINI Stefano

FIRME OFFUSCATE PER PRIVACY